

COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI AGRARIE Dell'UMBRIA

Oggetto: Proposta di legge Regionale ai sensi della DGR 756 del 9 luglio 2018 in attuazione della L. 168/2017. Osservazioni.

Il Coordinamento delle Associazioni Agrarie dell'Umbria ha esaminato attentamente quanto contenuto nella DGR n. 756 del 9 luglio 2018 recante "Nuove norme in materia di usi civici in attuazione della legge 20 novembre 2017, n.168 (norme in materia di domini collettivi)-Preadozione" e, coinvolgendo nell'esame anche i domini collettivi del territorio regionale, ha espresso un parere radicalmente negativo sulla proposta.

In essa si evidenziano, infatti, palesi e gravi vizi di legittimità costituzionale sotto plurimi profili, anche in relazione alla ormai copiosa e consolidata giurisprudenza costituzionale che ha delineato ristretti ambiti e limiti di contenuto della potestà legislativa regionale in materia di usi civici.

In primo luogo, la Regione non ha alcuna competenza a legiferare in merito al regime sostanziale del diritto collettivo di uso civico inteso, sia come modalità di fruizione del bene, sia come forma organizzativa di gestione. In questo senso, la Corte costituzionale con la recente sentenza 113 del 2018 - pubblicata appena due mesi prima dell'adozione della delibera in esame - ha riconosciuto che *"il regime dominicale degli usi civici attiene alla materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva dello Stato"* e che *"nell'intero arco temporale di vigenza del Titolo V, Parte II, della Costituzione - sia nella versione antecedente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sia in quella successiva - e, quindi, neppure a seguito dei d.P.R. n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977 precedentemente richiamati, il regime civilistico dei beni civici non è mai passato nella sfera di competenza delle Regioni. Infatti, la materia «agricoltura e foreste» di cui al previgente art. 117 Cost., che giustificava il trasferimento delle funzioni alle Regioni e l'inserimento degli usi civici nei relativi statuti, mai avrebbe potuto comprendere la disciplina della titolarità e dell'esercizio di diritti dominicali sulle terre civiche"*.

Tanto premesso, gli articoli da 3 a 9 sono in larga parte stilati in carenza di alcuna competenza a disciplinare la materia. L'eventuale approvazione in sede legislativa andrebbe pertanto a costituire una patente e consapevole violazione della normativa costituzionale da parte del legislatore regionale, tanto più chiara a fronte della citata giurisprudenza.

Oltre all'insuperabile difetto di competenza, i contenuti dei richiamati articoli in molte parti presentano una formulazione incompatibile con la normativa statale come dettata dalla l. n. 168 del 2017 e dalla l. 1766 del 1929, laddove regime civilistico dei beni e tutela paesaggistico-ambientale si pongono e sono riconosciuti aspetti consustanziali (Corte cost. 113 del 2018). Si veda a titolo esemplificativo la disciplina che la Regione pretenderebbe - *sine titulo* ed in contrasto con la giurisprudenza costituzionale - dettare in materia di alienazione dei beni, di espropriazione e di disciplina sull'uso dei diritti.

Anche i successivi articoli della proposta di legge regionale si pongono in contrasto con i principi della legge 168/2017 ed in particolar modo per quanto concerne l'autonomia Statutaria e la capacità di autonormazione degli enti esponenziali che deriva dall'espressa considerazione normativa dei domini collettivi in termini di ordinamenti giuridici originari delle comunità di abitanti.

Oltretutto la Regione, con la proposta in esame, pretendendo di emanare una normativa organica al di fuori delle proprie competenze, non adempie a quelli che sono i propri limitati ma importanti compiti legislativi, sia in termini di ausilio ai domini collettivi, sia in termini di disciplina delle proprie funzioni amministrative nella prospettiva della tutela e della valorizzazione dei beni sancita dalla Corte costituzionale affermando che “la linea di congiunzione tra le norme risalenti e quelle più recenti, che hanno incluso gli usi civici nella materia paesaggistica ed ambientale, va rintracciata proprio nella pianificazione: ai piani economici di sviluppo per i patrimoni silvo-pastorali di cui all’art. 12 della legge n. 1766 del 1927 vengono oggi ad aggiungersi ed a sovrapporsi i piani paesaggistici di cui all’art. 143 del d.lgs. n 42 del 2004. La pianificazione prevista da questi ultimi – a differenza del passato – riguarda l’intero patrimonio dei beni civici e non più solo i terreni identificati dall’art. 11 della legge n. 1766 del 1927 con la categoria a (“terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente”)” (Corte cost. n. 103 del 2017).

Una legge regionale “breve” ma efficace dovrebbe, in ossequio al principio di sussidiarietà, dare esecuzioni a quanto previsto dal c. 7 art. 3 della l. 168 del 2017. Ciò, rimanendo nei limiti dei principi di tutela e valorizzazione fissati dalla disciplina statale ed in coerenza con il quadro costituzionale vigente e vivente in cui i domini collettivi sono riconosciuti ordinamenti giuridici originari.

Si ricorda che l’art. 3 cit., richiamando i principi sono contenuti nella l n. 97 del 31 gennaio 1994, all’art. 3 c. 1 lett b), consente alle regioni

“ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo- pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l’eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell’organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazione stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale”.

la scrivente associazione ed i singoli enti esponenziali del territorio regionale

- invitano gli organi regionali ad attenersi ai limiti ed ai principi sopra richiamati, modificando radicalmente la proposta di iniziativa legislativa

- si rendono disponibili ad un confronto che, muovendo da presupposti coerenti con il quadro ordinamentale descritto, dia attuazione al principio partecipativo richiamato dal citato art. 3 c.1 lett. b della l. n. 97 del 1994 mediante il coinvolgimento effettivo delle comunità interessate.

Il coordinatore pro tempore

Sandro Ciani